

Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Disegno

(Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 2025¹, decreta:

I

La legge del 22 giugno 2007² sulla vigilanza dei mercati finanziari è modificata come segue:

Art. 42a cpv. 1, secondo periodo, 2, 3, secondo periodo, 4, primo periodo, e 6, secondo periodo

- ¹ ... Le persone informate sui fatti possono rifiutare l'interrogatorio conformemente all'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 1968³ sulla procedura amministrativa (PA).
- ² Se le informazioni che la FINMA deve trasmettere riguardano singoli clienti, si applica la PA, fatti salvi i capoversi 3–6. La PA non è applicabile se tali informazioni riguardano le seguenti persone:
 - a. assoggettati alla vigilanza in Svizzera o all'estero;
 - b. clienti le cui transazioni si riferiscono al mercato estero e sono oggetto di una richiesta estera di assistenza amministrativa in relazione a un reato di abuso di informazioni privilegiate o a una manipolazione del mercato.
- 3 ... Nei casi di cui al capoverso 2, in cui è applicabile la PA, è fatto salvo l'articolo 28 PA.
- ⁴ Nei casi di cui al capoverso 2, in cui è applicabile la PA, in via eccezionale la FINMA può prescindere dall'informare i clienti interessati prima della trasmissione di informazioni se ciò vanificherebbe lo scopo dell'assistenza amministrativa e l'adempimento efficace dei compiti dell'autorità richiedente. . . .
- 1 FF **2025** 2863
- ² RS **956.1**
- 3 RS 172.021

2025-3336 FF 2025 2864

⁶ ... L'articolo 22*a* PA non è applicabile. ...

- Art. 42bbis Collaborazione nelle procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere in relazione al quadro normativo svizzero
- ¹ Per adempiere i propri compiti secondo l'articolo 6, la FINMA può partecipare a procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere in relazione al quadro normativo svizzero e in questo ambito può scambiare informazioni.
- ² Nel caso di procedure di riconoscimento e di verifica di grande portata per la piazza finanziaria svizzera, la partecipazione è effettuata d'intesa con il DFF.
- ³ In caso di partecipazione, la FINMA può trasmettere alle competenti autorità estere informazioni non accessibili al pubblico soltanto se:
 - a. queste informazioni sono utilizzate esclusivamente per il riconoscimento e la verifica del quadro normativo svizzero; e
 - b. è garantita la tutela del segreto.
- ⁴ La FINMA può, alle condizioni di cui al capoverso 3, autorizzare un colloquio diretto dell'autorità estera con assoggettati alla vigilanza. La FINMA può prendere parte a questi colloqui.
- ⁵ La FINMA concorda con le competenti autorità estere per la procedura di riconoscimento e di verifica lo scopo preciso per il quale le informazioni comunicate secondo il capoverso 3 e quelle ricevute durante i colloqui secondo il capoverso 4 possono essere utilizzate e ritrasmesse nel rispetto delle condizioni di cui al capoverso 3.

Art. 42c Trasmissione di informazioni da parte di assoggettati alla vigilanza

- ¹ Gli assoggettati alla vigilanza possono trasmettere informazioni non accessibili al pubblico utilizzate ai fini della vigilanza sui mercati finanziari alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e ad altri enti esteri incaricati della vigilanza se:
 - a. gli assoggettati alla vigilanza possono presumere che le condizioni di cui all'articolo 42 capoverso 2 siano adempiute; e
 - b. sono tutelati i diritti dei clienti e di terzi.
- ² Possono inoltre trasmettere ad autorità estere e a servizi da questi incaricati informazioni non accessibili al pubblico che non sono utilizzate ai fini della vigilanza sui mercati finanziari se:
 - a. la trasmissione avviene nell'ambito di normative relative ai mercati finanziari;
 - b. le informazioni sono in relazione all'esecuzione di operazioni per conto di clienti o assoggettati alla vigilanza; e
 - c. sono tutelati i diritti dei clienti e di terzi.
- ³ La trasmissione di informazioni secondo il capoverso 1 deve essere previamente notificata alla FINMA se è di grande importanza conformemente all'articolo 29 capoverso 2.

- ⁴ Per le trasmissioni di informazioni secondo il capoverso 1, la FINMA può riservarsi la via dell'assistenza amministrativa conformemente agli articoli 42 e 42*a*.
- ⁵ Se è necessario per assicurare l'adempimento dei suoi compiti e non vi si oppongono interessi privati o pubblici preponderanti, la FINMA può subordinare al proprio accordo la trasmissione o l'inoltro all'estero di atti concernenti la relazione di vigilanza, nonché la loro pubblicazione.

Art. 42d Notificazione transfrontaliera di documenti ai fini della vigilanza sui mercati finanziari

Su richiesta di un'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari, la FINMA può permetterle di effettuare la notificazione diretta di documenti ai fini della vigilanza sui mercati finanziari in Svizzera, purché da parte dello Stato dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari richiedente sia garantita la reciprocità; sono fatte salve le convenzioni internazionali che prevedono norme particolari in materia di notificazione.

Art. 43 Verifiche transfrontaliere

- ¹ La FINMA può, ai fini dell'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari, effettuare essa stessa verifiche dirette all'estero oppure farle eseguire da società di audit o da incaricati di verifiche.
- ² Essa può, alle condizioni di cui all'articolo 42 capoverso 2, permettere alle seguenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari o ai loro incaricati di effettuare verifiche dirette in Svizzera presso le persone menzionate di seguito:
 - autorità cui compete, nel quadro del controllo nel Paese di origine, la vigilanza sulla persona oggetto della verifica: presso filiali, succursali e rappresentanze di istituti esteri nonché presso altre imprese la cui attività rientri nella vigilanza su base consolidata da parte dell'autorità estera;
 - autorità cui compete, nel loro territorio, la vigilanza sull'attività della persona oggetto della verifica: presso assoggettati alla vigilanza, presso società svizzere del gruppo di assoggettati alla vigilanza che rientrano nella vigilanza su base consolidata da parte della FINMA nonché presso amministratori di indici di riferimento;
 - c. autorità cui compete la vigilanza su un istituto con sede nel loro territorio che per le sue attività soggette all'obbligo di autorizzazione deleghi funzioni importanti a un'impresa in Svizzera: presso queste imprese in Svizzera, limitando tuttavia la verifica alle funzioni esternalizzate.
- ³ Mediante verifiche transfrontaliere dirette possono essere consultate unicamente informazioni necessarie all'attività di vigilanza delle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari.

^{3bis} Se, nell'ambito di verifiche dirette eseguite in Svizzera, le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari o i loro incaricati intendono accedere a informazioni legate direttamente o indirettamente alle operazioni relative all'amministrazione di beni oppure ai depositi di singoli clienti, la FINMA rileva essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità richiedenti. Lo stesso vale per le informazioni che riguardano direttamente o indirettamente singoli investitori in investimenti collettivi di capitali. Si applica l'articolo 42a.

^{3ter} Le informazioni di cui al capoverso ^{3bis} possono essere consultate da autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari o dai loro incaricati se è ammessa la trasmissione secondo l'articolo ^{42c}.

³quater Se la trasmissione secondo l'articolo 42*c* non è ammessa, la FINMA può consentire alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari responsabili della vigilanza su base consolidata sulla persona oggetto della verifica e ai loro incaricati di accedere, per lo scopo di cui al capoverso 3, a un numero limitato di dossier legati direttamente o indirettamente alle operazioni relative all'amministrazione di beni o ai depositi di singoli clienti oppure agli investimenti collettivi di capitale di singoli investitori. La scelta dei dossier deve essere effettuata in maniera casuale in base a criteri predefiniti.

³quinquies L'articolo 42*c* si applica per analogia alla consegna di documenti e informazioni da parte degli assoggettati alla vigilanza in occasione di una verifica diretta.

- ⁴ La FINMA può accompagnare le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nel corso delle loro verifiche dirette eseguite in Svizzera oppure farle accompagnare da una società di audit o da un incaricato delle verifiche. Le persone interessate oggetto della verifica possono esigere tale accompagnamento.
- ⁵ Le persone oggetto della verifica di cui al capoverso 2 lettere a e b devono fornire alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e alla FINMA le informazioni necessarie all'esecuzione delle verifiche dirette o dell'assistenza amministrativa da parte della FINMA e devono consentire loro l'accesso alle proprie scritture contabili.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Ш

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 16 dicembre 20054 sui revisori

Art. 26 cpv. 3bis

^{3bis} L'assistenza amministrativa è prestata sollecitamente. L'autorità di sorveglianza tiene conto del principio di proporzionalità. Non è ammessa la trasmissione di informazioni concernenti persone manifestamente non implicate.

Art. 27 cpv. 1, secondo periodo, 3, primo periodo, 3bis, 3ter, 4, primo periodo, e 5

- ¹ ... In virtù di un'autorizzazione contenuta in un trattato internazionale o con l'autorizzazione preventiva dell'autorità estera preposta alla sorveglianza dei revisori, essa può eseguire autonomamente atti di verifica all'estero o mediante accesso remoto dalla Svizzera oppure farli eseguire da terzi incaricati di cui all'articolo 20.
- ³ In virtù di un'autorizzazione contenuta in un trattato internazionale o con l'autorizzazione preventiva dell'autorità di sorveglianza, le autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori possono eseguire autonomamente atti di verifica in Svizzera o mediante accesso remoto dall'estero se lo Stato richiedente accorda la reciprocità. . . .
- ^{3bis} L'autorizzazione relativa ad atti di verifica mediante accesso remoto dall'estero ai sensi del capoverso 3 presuppone che l'impresa di revisione svizzera interessata possa adottare misure volte a garantire che la consultazione di informazioni da parte dell'autorità estera preposta alla sorveglianza dei revisori avvenga nei limiti di legge. Le condizioni quadro per l'accesso remoto dall'estero sono disciplinate in un trattato internazionale o nell'autorizzazione dell'autorità di sorveglianza.
- ^{3ter} L'impresa di revisione svizzera interessata può esigere l'esecuzione di atti di verifica in loco se dimostra che le misure di cui al capoverso 3^{bis} sono attuabili soltanto con un onere sproporzionato per l'impresa di revisione.
- ⁴ L'autorità di sorveglianza può accompagnare le autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori nel corso dei loro atti di verifica eseguiti in Svizzera oppure farle accompagnare da un terzo incaricato di cui all'articolo 20. ...
- ⁵ Il Consiglio federale è autorizzato, entro i limiti dei capoversi 2, 3 e 3^{bis}, a disciplinare in trattati internazionali la cooperazione con autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori.

4 RS 221.302

2. Legge del 3 ottobre 2003⁵ sulla Banca nazionale

Art. 14 cpv. 3, secondo periodo

³ ... A prescindere dagli articoli 16 capoversi 4 e 4^{bis}, 50*a*, 50*b* e 50*b*^{bis} della presente legge e dall'articolo 39 della legge federale del 25 settembre 2020⁶ sulla protezione dei dati (LPD), la Banca nazionale non è autorizzata a trasmettere a terzi tali dati.

Art. 21, frase introduttiva, lett. a e b, frase introduttiva e numero 1

Nel quadro della sorveglianza delle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica la Banca nazionale può:

- a. per sorvegliare le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, collaborare con le autorità estere di vigilanza e sorveglianza e richiedere loro informazioni;
- b. trasmettere ad autorità estere di vigilanza e sorveglianza cui compete la vigilanza o la sorveglianza diretta delle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica o dei loro partecipanti, informazioni non accessibili al pubblico riguardanti tali infrastrutture del mercato finanziario, purché tali autorità:
 - utilizzino le informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari oppure le ritrasmettano a tale scopo ad altre autorità, tribunali o organi, e

Art. 50bbis Collaborazione nelle procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere in relazione al quadro normativo svizzero

- ¹ Per adempiere i propri compiti secondo l'articolo 5, la Banca nazionale può partecipare a procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere in relazione al quadro normativo svizzero e in questo ambito può scambiare informazioni.
- ² Nel caso di procedure di riconoscimento e di verifica di grande portata per la piazza finanziaria svizzera la partecipazione è effettuata d'intesa con il Dipartimento.
- ³ In caso di partecipazione, la Banca nazionale può trasmettere alle competenti autorità estere informazioni non accessibili al pubblico soltanto se:
 - a. queste informazioni sono utilizzate esclusivamente per il riconoscimento e la verifica del quadro normativo svizzero; e
 - b. è garantita la tutela del segreto.
- ⁴ La Banca nazionale concorda con le competenti autorità estere per la procedura di riconoscimento e di verifica lo scopo preciso per il quale le informazioni comunicate possono essere utilizzate e ritrasmesse nel rispetto delle condizioni di cui al capoverso 3.

⁵ RS 951.11

⁶ RS **235.1**